

Comune di Aldeno

BILANCIO DI PREVISIONE

2026-2028

**NOTA
INTEGRATIVA**

1. INTRODUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Si tratta di un documento nel quale devono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché di tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che trovano applicazione dal 01.01.2017 per i comuni trentini ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge provinciale n. 15/2018.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione in corso, rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

Nel rispetto dei suddetti principi, sono state redatte le previsioni di bilancio prendendo in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste. Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento.

Elemento di significativa novità, che si raccorda anche con l'adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP), è che le previsioni di spesa sono strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi strategico-operativi contenuti nel DUP.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	536.466,19
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	734.337,51
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	7.531.316,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	7.528.151,32
-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	21.520,04
+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	40.660,57
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	1.293.109,52
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	766.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	527.109,52

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	168.622,88
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2025	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	10.000,00
	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
	Altri accantonamenti	242.742,30
	B) Totale parte accantonata	421.365,18
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	30.954,93
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	30.954,93
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	34.747,83
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	40.041,58
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

2. DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Gli equilibri che gli enti locali devono considerare nella costruzione del bilancio di previsione finanziario sono:

- il pareggio finanziario complessivo
- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio di cassa

2.1 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo.

2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE

Il bilancio di previsione deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

2.3 EQUILIBRIO DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.lg. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa presunto iniziale derivante dall'esercizio precedente pari ad € 800.000,00.

2.4 I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 1, comma 820 L. 30.12.2018, n. 145).

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 1, comma 821 L. 30.12.2018, n. 145).

Segue il quadro generale riassuntivo della gestione 2026 – 2028

2. ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

ENTRATE	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	614.100,00	10.100,00	633.000,00	10.000,00	633.000,00	10.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.749.400,00	9.000,00	1.680.000,00	9.000,00	1.675.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	610.200,00	0,00	613.600,00	0,00	617.800,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.574.950,00	4.574.950,00	2.095.200,00	2.095.200,00	1.266.000,00	1.266.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.338.750,00	5.000,00	1.338.750,00	5.000,00	1.338.750,00	5.000,00
TOTALE	9.567.400,00	5.279.050,00	7.040.550,00	2.799.200,00	6.210.550,00	1.970.000,00
FPV di entrata	0					
TOTALE GENERALE	9.567.400,00	5.279.050,00	7.040.550,00	2.799.200,00	6.210.550,00	1.970.000,00

spes	Previsione 2026		Previsione 2027		Previsione 2028	
	Totale	di cui spese non ricorrenti	Totale	di cui spese non ricorrenti	Totale	di cui spese non ricorrenti
Titolo 1 - Spese correnti	2.912.200,00	117.900,00	2.865.100,00	11.440,00	2.864.300,00	114.400,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.574.950,00	4.574.950,00	2.095.200,00	2.095.200,00	1.266.000,00	1.266.000,00
Titolo 4 - Rimborso prestiti	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.338.750,00	5.000,00	1.338.750,00	5.000,00	1.338.750,00	5.000,00
TOTALE GENERALE	9.567.400,00	5.439.350,00	7.040.550,00	2.853.140,00	6.210.550,00	2.126.900,00

3. SPESE

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

4. SPESE PER INVESTIMENTI

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 si riporta in allegato il Piano degli Investimenti, con elenco degli interventi programmati nonché delle relative risorse per farvi fronte.

Ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 del Allegato 4.1 del D.lgs. 118/2011 si precisa che non si intendono finanziare opere o investimenti mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio, dando atto che quelli programmati sono finanziati da entrate in conto capitale (titolo 4). A tal proposito si precisa che tali entrate sono costituite prevalentemente da contributi a rendicontazione.

ELENCO OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO. ANNO 2026

Spesa				Entrata						
Missione Programma Titolo	CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CTR. P.A.T. su LEGGI DI SETTORE		UTILIZZO BUDGET P.A.T. CAP. 1195	FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1193	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRI MEZZI A DISPOSIZIONE	
				CAP.	PREV.	PREV.	PREV.	PREV.	CAP.	PREV.
01.11.2	3005	Acquisto terreni	15.000,00						1015	15.000,00
01.11.2	3010	Immobili comunali - manutenzione straordinaria	5.000,00			5.000,00			1021	
01.11.2	3010/50	Immobili comunali - impianti e macchinari	5.000,00			5.000,00				
01.11.2	3011	CASERMA VVF e magazzino comunale	1.700.000,00	1120	1.700.000,00					
01.06.2	3050	Macchinari e attrezzature UTC	5.000,00			5.000,00				
11.01.2	3225	Contributo straordinario ai Vigili del Fuoco	5.000,00			5.000,00				
04.01.2	3240	Scuola Materna - manutenzione straordinaria immobile	79.900,00	1124	74.900,00	500,00		4.500,00		
04.02.2	3250	Scuola Elementare - manutenzione straordinaria immobile	5.000,00			5.000,00				
04.02.2	3250/50	Scuola Elementare - impianti e macchinari	2.000,00			2.000,00				
04.02.2	3260	Scuola Media - manutenzione straordinaria immobile	5.000,00			5.000,00				
04.02.2	3260/50	Scuola Media - impianti e macchinari	2.000,00			2.000,00				
05.02.2	3350	Teatro e biblioteca - manutenzione straordinaria immobile	3.000,00			3.000,00				
08.01.2	3400	Assetto territorio, infrastrutture e urbanistica	10.000,00			10.000,00				
12.09.2	3460	Cimitero - manutenzione straordinaria	10.000,00			10.000,00				
09.04.2	3490	Acquedotto - manutenzione straordinaria	1.000,00					850,00	1800	150,00
14.04.2	3495	Centralina idroelettrica - manutenzione straordinaria	2.000,00					1.650,00	1800	350,00
09.04.2	3514	Fognatura - manutenzione straordinaria	120.000,00			109.100,00			1800	10.900,00
09.04.2	3530	Fognatura - acque meteoriche via del Perer sostituzione condotta	65.550,00	1216	60.000,00				1800	5.550,00
09.03.2	3550	Rifuti - manutenzione straordinaria	15.000,00			14.850,00			1800	150,00
12.01.2	3580	Asilo nido - manutenzione straordinaria immobile	45.100,00	1124	42.100,00			3.000,00		
09.02.2	3610	Parchi e giardini - manutenzione straordinaria	11.000,00			11.000,00				
06.01.2	3621	Impianti sportivi - manutenzione straordinaria	30.000,00			25.000,00			1800	5.000,00
06.01.2	3626/10	PALESTRA - opere esterne - incarichi professionali	95.000,00			95.000,00				
06.01.2	3627/10	PALESTRA - fotovoltaiico - incarichi professionali	20.000,00			17.000,00			1021	3.000,00
10.05.2	3678	EXTRA PAG - lavori di urbanizzazione	20.000,00			20.000,00				
10.05.2	3685	Strade, viabilità e illuminazione - manutenzione straordinaria	50.400,00			40.400,00			1021	10.000,00
10.05.2	3685/100	Strade, viabilità e illuminazione - realizzazione da altri	50.000,00						1602	50.000,00
10.05.2	3686	Strade, viabilità e illuminazione - sistemazione VIA 3 NOVEMBRE	700.000,00	1208	700.000,00					
10.05.2	3686/10	Rete di smaltimento acque meteoriche VIA 3 NOVEMBRE - incarichi professionali	68.900,00	1208	16.600,00	39.900,00			1800	12.400,00
10.05.2	3686/20	Rete di smaltimento acque meteoriche VIA 3 NOVEMBRE	438.100,00	1208	392.630,00	5.550,00			1800	39.920,00
10.05.2	3690	Intervento 19 - lavori socialmente utili	166.000,00	1210	103.300,00	29.700,00			1474	33.000,00
09.05.2	3691	Interventi manutenzione aree comunali	25.000,00			11.350,00			1474	13.650,00
10.05.2	3701/10	PISTA CICLABILE - incarichi professionali per realizz. Investimenti	14.500,00	1137	14.500,00					
10.05.2	3701/20	PISTA CICLABILE - incarichi professionali per realizz. Investimenti	785.500,00	1137	785.500,00	-		-		
		TOTALI	4.574.950,00		3.889.530,00	476.350,00	-	10.000,00		199.070,00

ELENCO OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO. ANNO 2027

Spesa									
Missione Programma Titolo	CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CTR. P.A.T. su LEGGI DI SETTORE		UTILIZZO BUDGET P.A.T. CAP. 1195	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE CAP. 1410	ALTRI MEZZI A DISPOSIZIONE	
				CAP.	PREV.	PREV.	PREV.	CAP.	PREV.
				01.11.2	3005	Acquisto terreni	15.000,00		
01.11.2	3010/50	Immobili comunali - impianti e macchinari	2.000,00				2.000,00		
01.11.2	3011	CASERMA VVF e magazzino comunale	433.100,00	1120	433.100,00				
04.02.2	3250/50	Scuola Elementare - impianti e macchinari	4.000,00				4.000,00		
04.02.2	3260/50	Scuola Media - impianti e macchinari	4.000,00				4.000,00		
10.05.2	3685/100	Strade, viabilità e illuminazione - realizzazione da altri	50.000,00					1602	50.000,00
10.05.2	3686	Strade, viabilità e illuminazione - sistemazione VIA 3 NOVEMBRE	396.100,00	1208	396.100,00				
10.05.2	3690	Intervento 19 - lavori socialmente utili	166.000,00	1210	103.000,00	22.350,00		1474-1021	40.650,00
09.05.2	3691	Interventi manutenzione aree comunali	25.000,00					1474-1021	25.000,00
10.05.2	3701/10	PISTA CICLABILE - incarichi professionali per realizz. Investimenti	14.500,00	1137	14.500,00				
10.05.2	3701/20	PISTA CICLABILE - incarichi professionali per realizz. Investimenti	985.500,00	1137	985.500,00	-	-		
		TOTALI	2.095.200,00		1.932.200,00	22.350,00	10.000,00		130.650,00

ELENCO OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO. ANNO 2028

Spesa				Entrata					
Missione Programma Titolo	CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	CTR. P.A.T. su LEGGI DI SETTORE		UTILIZZO BUDGET P.A.T. CAP. 1195	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRI MEZZI A DISPOSIZIONE	
				CAP.	PREV.	PREV.	PREV.	CAP.	PREV.
01.11.2	3005	Acquisto terreni	15.000,00					1015	15.000,00
01.11.2	3010/50	Immobili comunali - impianti e macchinari	2.000,00				2.000,00		
04.01.2	3240	Scuola Materna - manutenzione straordinaria immobile	4.000,00				4.000,00		
12.01.2	3580	Asilo nido - manutenzione straordinaria immobile	4.000,00				4.000,00		
10.05.2	3685/100	Strade, viabilità e illuminazione - realizzazione da altri	50.000,00					1602	50.000,00
10.05.2	3690	Intervento 19 - lavori socialmente utili	166.000,00	1210	103.000,00			1474-1021	63.000,00
09.05.2	3691	Interventi manutenzione aree comunali	25.000,00			6.350,00		1474-1021	18.650,00
10.05.2	3701/10	PISTA CICLABILE - incarichi professionali per realizz. Investimenti	14.500,00	1137	14.500,00				
10.05.2	3701/20	PISTA CICLABILE - incarichi professionali per realizz. Investimenti	985.500,00	1137	985.500,00	-	-		
		TOTALI	1.266.000,00		1.103.000,00	6.350,00	10.000,00		146.650,00

5. ENTRATE

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono stanziare nel Bilancio di previsione 2026 – 2028 con i seguenti importi:

	2026	2027	2028
Titolo I	600.000,00	619.000,00	619.000,00

A seguito della riclassificazione introdotta dall'armonizzazione contabile, nelle entrate tributarie viene ricompresa la voce relativa all'attribuzione da parte dello Stato del 5 per mille del gettito IRPEF.

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

L'imposta immobiliare semplice (IMIS), grazie alle competenze di cui all'art. 80 comma 2 dello Statuto di autonomia, è stata istituita con la Legge provinciale n. 14 del 30/12/2014, che ne ha fissato la decorrenza sul territorio provinciale all'1/1/2015.

L' IM.I.S. (imposta immobiliare semplice) si sostituisce alle imposte precedenti, istituite con legge statale, I.M.U. (imposta municipale unica) e TA.S.I. (tassa sui servizi indivisibili); questi ultimi tributi e l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), disciplinati dalle norme statali.

Il presupposto dell'IM.I.S. è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato applicando alla rendita catastale un moltiplicatore stabilito dalla legge provinciale, per quanto riguarda i fabbricati e dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno d'imposta per quanto riguarda le aree fabbricabili.

L'intero gettito dell'IM.I.S. è incassato dal comune, diversamente dall'I.M.U. che prevede invece la devoluzione diretta allo Stato del gettito degli immobili censiti nella categoria catastale D. Ciò tuttavia nella sostanza non determina una maggior entrata per i comuni trentini rispetto agli altri comuni d'Italia in quanto lo Stato opera un accantonamento a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia pari al gettito stimato derivante dall'imposta degli immobili censiti nella categoria catastale D; accantonamento che la Provincia "recupera" quasi in toto dai Comuni mediante una corrispondente diminuzione del fondo perequativo.

La normativa provinciale ha fissato aliquote standard, riconoscendo al contempo ai comuni una propria discrezionalità impositiva consistente nella possibilità di aumentare o diminuire le aliquote nei limiti stabiliti dalla legge provinciale per singole fattispecie a seconda del proprio territorio. Peraltro, in una corretta visione di sistema, i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale dal 2015 in poi e da ultimo quello per il 2021 hanno sostanzialmente definito una manovra tributaria degli enti locali a valenza provinciale. Avendo a riferimento il panorama economico e finanziario, sono state infatti definite e concordate, per alcune fattispecie, aliquote standard uniformi sul territorio provinciale, che i comuni si sono impegnati a rispettare.

Tale impostazione non viene meno anche per il corrente esercizio.

Infatti il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, prevede che il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2024 rimane invariato e consolidato anche per il 2025 sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti). Pertanto si richiamano i Protocolli d'Intesa in materia di finanza

locale dal 2018 con i quali si è inteso confermare la politica fiscale già definita con le precedenti manovre, ribadendo la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

Sul fronte dell'esenzioni si evidenzia che L.P. n. 9/2024 ha introdotto una nuova fattispecie di esenzione, obbligatoria e di automatica ed immediata applicazione senza necessità dell'adozione di provvedimenti comunali di recepimento. La fattispecie discende dalla Sentenza n. 60/2024 della Corte Costituzionale che in materia di I.MU.P. ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa statale (ora già adeguata) nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili che si trovano nella situazione giuridica di seguito illustrata. Pur se la Sentenza non ha riguardato la normativa IM.I.S., la stessa evidentemente pone un principio basato sulla materia penale che non può essere disconosciuto. La pronuncia della Corte è infatti fondata sul principio dello spossessamento sostanziale del proprietario (o del titolare degli altri diritti reali che costituiscono individuazione del soggetto passivo) rispetto all'immobile nel caso di occupazione abusiva da parte di terzi debitamente denunciata in sede penale. In questi casi l'assoluta impossibilità, penalmente rilevante, dell'esercizio del diritto reale in capo al contribuente deve far presumere, secondo la Corte, che sia venuto meno, per il periodo di tempo nel quale tale situazione si protrae, il presupposto d'imposta per l'I.MU.P. e, conseguentemente, che l'imposta non sia dovuta:

a) a partire dal periodo d'imposta 2024 l'articolo 5 della L.P. n. 9/2024 ha inserito la nuova lettera a ter) all'articolo 7 comma 1 della L.P. n. 14/2014. Nello specifico, l'esenzione riguarda "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale". La fattispecie di esenzione quindi si concretizza al verificarsi dei seguenti elementi:

- l'esistenza di un "immobile", e quindi, potenzialmente, sia fabbricati che aree edificabili, che non sia né utilizzato né nella disponibilità del soggetto passivo IM.I.S.;
- l'immobile sia occupato abusivamente (cioè senza titolo giuridico giustificativo) da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto passivo;
- il soggetto passivo abbia presentato denuncia in sede penale alle competenti autorità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa richiamata nella disposizione tributaria ora entrata in vigore;

b) l'esenzione, in base agli elementi costitutivi della fattispecie sopra individuati, inizia con la presentazione da parte del contribuente della denuncia in sede penale ovvero, comunque, dal momento nel quale sia iniziata (se antecedente o comunque avulsa dalla denuncia) azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva. Il calcolo del periodo di esenzione va effettuato a mese utilizzando le modalità di cui all'articolo 2 commi 3 e 4 della L.P. n. 14/2014 (vedi paragrafo 1.2.1 della Guida Operativa IM.I.S.);

c) l'articolo 7 comma 1 lettera a ter) ora introdotto prescrive inoltre un ulteriore adempimento indispensabile per il riconoscimento dell'esenzione, ed esattamente la presentazione da parte del soggetto passivo interessato di una comunicazione (riconducibile alla configurazione giuridica di cui all'articolo 11 comma 4 della L.P. n. 14/2014). La comunicazione ha natura costitutiva del diritto all'esenzione, e deve esser presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti della fattispecie.

Occorre sottolineare che:

- il termine del 30 giugno è di prescrizione e quindi non derogabile né sanabile con ravvedimento operoso. Il Comune non ha la facoltà regolamentare di modificare tale termine in senso più favorevole per il contribuente;
- la comunicazione non è atto obbligatorio per il contribuente, nel senso che non è sanzionabile se non presentata, ma la sua omissione impedisce l'applicazione dell'esenzione, eventualmente anche in fase di accertamento se il contribuente decidesse di auto-applicarsi l'esenzione non versando l'imposta pur non presentando la comunicazione;
- se la comunicazione viene presentata entro il termine di legge, la sua efficacia retroagisce al momento del verificarsi dei presupposti dell'esenzione (vedi sopra);
- ogni periodo d'imposta può essere oggetto della comunicazione. Se ad esempio l'occupazione abusiva si verifica nel 2024 ed il contribuente non presenta la comunicazione entro il 30 giugno 2025, l'esenzione non compete per il 2024 ma la comunicazione può essere presentata (sempre per l'occupazione abusiva verificatasi nel 2024) entro il 30 giugno 2026 e trova applicazione per il periodo d'imposta 2025;
- la norma non prevede l'obbligo (ma solo la facoltà, ai sensi dell'articolo 11 comma 4) per il contribuente di allegare alla comunicazione la documentazione probatoria dell'occupazione abusiva debitamente denunciata. Tale documentazione potrà essere richiesta dal Comune in fase di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della L.P. n. 14/2014;
- al cessare degli elementi costitutivi della fattispecie di esenzione è obbligo del soggetto passivo, entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo, presentare comunicazione in merito al venir meno del diritto all'esenzione. In caso di omessa comunicazione di cessazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 11 comma 3 della L.P. n. 14/2014;

Si precisa che il minor gettito derivante dalla nuova fattispecie di esenzione sia a regime che relativamente ad eventuali rimborsi afferenti a periodi d'imposta trascorsi, ricade integralmente sul bilancio dei Comuni.

Le aliquote attualmente in vigore, approvate nell'anno 2018 dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 dd. 10.04.2018, sono le seguenti:

- **Aliquota standard dello 0,00% per l'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione degli immobili in categoria catastale A1, A8, A9 per i quali l'aliquota applicata è dello 0,35% con la detrazione stabilita dalla PAT;**
- **Aliquota agevolata dello 0,55% per fabbricati A10, C1, C3 e D2, fabbricati D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00 e fabbricati D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00;**
- **aliquota agevolata dello 0,79% per i fabbricati ad uso non abitativo Categoria D3, D4, D6 e D9, fabbricati D1 con rendita superiore ad € 75.000,00 e D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00;**
- **aliquota standard dello 0,895% per i fabbricati non ricompresi nelle sopra citate categorie e per le aree fabbricabili;**

- **aliquota dello 0,1 % per i fabbricati strumentali all'attività agricola con una rendita superiore ad € 25.000,00 con applicazione di una deduzione di Euro 1.500,00 dalla rendita catastale; aliquota dello 0,00% per i fabbricati strumentali all'attività agricola con una rendita inferiore o uguale ad € 25.000,00.**

L'Amministrazione comunale sta valutando l'opportunità di rimodulare le aliquote in vigore per garantire la necessaria copertura finanziaria a fronte del crescente fabbisogno legato all'ampliamento e potenziamento dei servizi resi alla collettività.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) – IM.I.S. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dall'1/1/2012 dall'imposta municipale propria (IMU), alla quale si è affiancata dall' 1/1/2014 la tassa sui servizi indivisibili (TASI), entrambi poi sostituiti dall'IM.I.S., a decorrere dall'01.01.2015, come già evidenziato sopra. Stante il termine quinquennale previsto per gli accertamenti, si proseguirà con l'attività di recupero delle annualità precedenti avvalendosi di tutte le banche dati disponibili. Tale attività di accertamento verrà svolta direttamente dal Comune per il tramite del proprio Ufficio Tributi.

CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex Imposta comunale sulla Pubblicità e COSAP)

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Canone Unico Patrimoniale (in sigla CUP), in sostituzione del COSAP e dell'Imposta sulla Pubblicità entrambi abrogati dal 31.12.2020, così come stabilito e disciplinato dai commi da 816 a 847 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni. La normativa citata stabilisce, nel contempo, che si dovrà comunque garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate soppresse, con l'unica differenza riscontrabile nell'importo minimo che le aziende di erogazione di pubblici servizi devono corrispondere. Tale canone minimo infatti è stato rideterminato in base all'indice FOI pari ad € 940,01 rispetto a quanto in vigore fino all'anno 2024 (€ 929,95) per cui l'entrata complessiva per il 2026 viene stimata in Euro 30.000,00.= comprendente la parte inerente il canone sulla pubblicità, la parte inerente il canone occupazione di suolo pubblico (ex COSAP) ed il canone mercatale.

TARIP (ex tariffa di igiene ambientale).

Dall'anno 2022 sono state previste delle importanti modifiche all'impianto della Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP). Tali modifiche hanno portato a diverse variazioni del regolamento di applicazione della TARIP. Esse sono frutto del processo di adeguamento a quanto già in essere in tutti gli altri Comuni del sistema ASIA (ente gestore del servizio). La modifica si è resa necessaria al fine di tutelare l'Ente Gestore e quindi di riflesso anche l'Ente territorialmente competente (il Comune, titolare della partecipazione nell'Azienda Speciale) da possibili ricorsi nei confronti del sistema previgente, che prevedeva l'addebito sulla parte variabile della tariffa di una quota collegata ad un volume minimo di svuotamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio. La nuova conformazione della parte variabile della tariffa prevede invece

l'addebito di una quota servizi (che è connessa alla fornitura di servizi per la raccolta dei materiali, erogati indipendentemente dal loro utilizzo) e una quota consumo che è collegata all'effettiva produzione di servizi e quindi allo svuotamento del dispositivo del rifiuto secco in dotazione all'utente.

Al fine di garantire la gestione unitaria di ASIA, tutti i comuni aderenti al Consorzio concordano le linee programmatiche. Alla data del 11.11.2025, tali linee non risultano essere state ancora aggiornate poichè sono in fase di definizione i coefficienti che saranno approvati contestualmente al PEF (Piano Economico Finanziario) nei termini previsti per legge.

La previsione complessiva iscritta nel bilancio del corrente esercizio è riferita, anche per quest'anno, esclusivamente al rimborso da parte di A.S.I.A. dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale quantificati in Euro 65.000,00 (importo al netto dell'IVA).

Rilevato altresì che dal 01.01.2026 partirà la nuova Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve, ASIA Trentino S.r.l., a seguito della trasformazione del Consorzio - Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) in società a responsabilità limitata. Tale trasformazione, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 del 30 settembre 2025, garantisce la prosecuzione in continuità della gestione del servizio di igiene ambientale in modalità "in house providing", mantenendo il controllo analogo congiunto da parte del Comune di Aldeno e degli altri enti locali soci. L'operazione comporta la cessazione del Consorzio ASIA e della relativa convenzione al 31.12.2025, con il conferimento alla nuova S.r.l. di tutto il patrimonio materiale e immateriale e delle obbligazioni attive e passive del Consorzio. La scelta del modello "in house" è stata motivata per assicurare la continuità aziendale, l'elevata qualità del servizio, la convenienza delle tariffe per l'utenza e l'utilizzo efficiente del capitale e del know-how già detenuto dalle amministrazioni socie.

TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Acquedotto e fognatura)

Incassata direttamente del Gestore esterno Novareti S.p.A., essa costituisce un'entrata non di competenza del bilancio comunale. A fronte della concessione di tale servizio, nel bilancio comunale è invece previsto l'introito del relativo canone quantificato per l'esercizio corrente in Euro 40.000,00 oltre ad IVA.

Rileva invece ai fini del bilancio sia in parte entrata che, per un importo uguale, anche in parte uscita, il canone di depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento. Tale canone, riscosso direttamente dall'ente gestore, viene versato annualmente al Comune di Aldeno che poi provvede a sua volta a riversarlo alla competente Agenzia provinciale per la depurazione.

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

Il servizio viene svolto dall'Ente gestore esterno Novareti S.p.A., le cui entrate non sono di competenza del Comune. A fronte di tale concessione nel bilancio comunale è previsto l'introito del relativo canone quantificato per l'esercizio corrente in Euro 5.367,00 oltre ad IVA.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

E' confermata anche per il corrente esercizio l'abolizione della suddetta addizionale, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.P. 2/2012. Il relativo gettito viene garantito dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul Fondo perequativo.

INDICAZIONE GENERALI SULLA POLITICA TARIFFARIA

La politica tariffaria deve imprescindibilmente tenere conto della realtà socio-economica del tessuto connesso all'ente locale, di cui sarà un riflesso. Al di là delle scelte programmatiche e dei necessari piani economico-finanziari di sostenibilità, sarà necessaria anche l'adozione di fasce differenziate di contribuzione, al fine di non gravare su soggetti redditualmente svantaggiati e di effettuare una corretta perequazione delle risorse anche tra le famiglie. Questo è stato uno dei motivi di introduzione, nell'ambito dei servizi pubblici locali, dell'indicatore ICEF.

Il Comune di Aldeno utilizza da tempo l'indicatore l'ICEF per il servizio asilo nido.

Tutte le tariffe sono adottate dal competente organo sotto forma di provvedimento.

6. FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO RISCHI SOCCOMBENZA, FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Fondo di garanzia Debiti Commerciali

La legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, art. 1 commi 859 e seguenti), come modificata dal D.L. "Crescita" (D.L. 34/2019), impone, a decorrere dall'esercizio 2021, alcune penalizzazioni agli Enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa.

I tempi di pagamento e ritardo sono calcolati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC).

La conseguente penalità, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, consiste nell'istituire in parte corrente di bilancio il c.d. "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non sono ammessi impegni e pagamenti ed il cui stanziamento è destinato a confluire in avanzo al termine dell'esercizio finanziario.

La citata legge di bilancio 2019, all'art. 1 comma 859 lett. a) e comma 862 lett. a), prevede che con delibera di Giunta comunale da adottarsi entro il 28 febbraio, gli Enti Locali debbano stanziare, nella parte corrente del proprio bilancio, un accantonamento denominato "Fondo di Garanzia debiti commerciale" per un importo pari:

a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tale misura si applica solo nel caso in cui il debito residuo dell'esercizio precedente sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. La penalità si applica (comma 868), inoltre, agli Enti che non hanno rispettato contemporaneamente le seguenti condizioni:

- *Pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013;*
- *Trasmissione alla PCC dello stock del debito residuo;*

- *Trasmissione alla PCC della comunicazione dell'avvenuto pagamento delle fatture (le trasmissioni alla PCC non sono comunque più necessarie dopo l'avvio a regime del sistema SIOPE+).*
- b) *Nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), per gli Enti che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. Calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002, l'importo dello stanziamento risulta pari (commi 869 lett. b) e 862:*
 - *al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trentuno giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi. Inoltre, il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzino risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con riferimento al Comune di Aldeno, dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, risulta che:

- lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2024 **ammonta ad Euro 0,00** e quindi non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (pari ad Euro 3.197.115,32);
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a **-7 giorni**;

Pertanto, attualmente, non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del suddetto fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020.

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate, ad eccezione di alcune tipologie tassativamente previste nei Principi contabili, vengono accertate per il loro intero importo. Contestualmente, per ragioni di prudenza, viene previsto l'obbligo di costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in

appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il D.M. del 25 luglio 2023 reintroduce la modalità di calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione, prevista per i soli primi 5 anni di adozione del principio di competenza finanziaria. A tale proposito viene modificato l'esempio n. 5 di determinazione del FCDE riportato nel principio contabile applicato 4/2 ed in particolare, con la modifica introdotta, viene ora consentito di calcolare tale accantonamento, in sede di previsione, sulla base di una delle seguenti medie:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Viene così superato l'unico previgente metodo previsto, che era quello della media semplice, di cui alla lettera a) del sopra riportato elenco. Al riguardo, il novellato principio contabile applicato 4/1 richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto, che afferma che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati deve rappresentare un'eccezione nel tempo, che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio, al fine di permettere la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo. In altre parole, occorre evitare scelte di opportunità adottando criteri di calcolo del FCDE non omogenei nel tempo, al solo fine di ottenere un diverso risultato in termini di accantonamento contabile. Resta ferma la possibilità, ai fini del calcolo del FCDE in sede di previsione, di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, slittando in tal caso il quinquennio di riferimento, per il calcolo della media, indietro di un anno. Quindi, il principio contabile ribadisce quanto già quanto spiegato nella FAQ n. 26 di Arconet del 27 ottobre 2017, correggendo il testo previgente che stabiliva che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il FCDE doveva essere determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente, senza più la possibilità di slittamento indietro del quinquennio di riferimento, come appunto previsto per i primi 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria. Ben venga, quindi, la conferma di quanto chiarito con la FAQ n. 26 che, pur se aveva già superato il previgente testo del principio contabile 4/2, aveva comunque lasciato ancora qualche dubbio, per via del suddetto contrasto.

Il metodo di calcolo della media adottato in sede di bilancio di previsione, quale che sia, dovrà coincidere con quello utilizzato in sede di rendiconto, onde evitare di violare il principio della continuità.

Anche per il bilancio 2026/2028 gli enti potranno avvalersi della facoltà di cui all'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, che prevede la possibilità di quantificare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Inoltre sulla modalità di calcolo del FCDE, il DL Legge di Bilancio 2026 prevede importanti novità per gli enti che hanno accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, che saranno utilizzabili, però, a decorrere dall'asestamento del bilancio di previsione 2026/2028.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

La particolare situazione del Comune di Aldeno fa sì che **non vi siano riscossioni dirette:**

* della Tariffa Rifiuti (TARIP) in quanto la stessa risulta in carico all'Ente gestore A.S.I.A. Nel bilancio comunale, infatti, non solo non vi sono costi relativi al servizio ma nella parte entrate è previsto il solo stanziamento riguardante il riversamento da parte dell'Ente gestore A.S.I.A. dei costi sostenuti dal Comune;

* delle tariffe relative al servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura) in quanto in carico all'ente gestore Dolomiti Energia SpA a mezzo della controllata Novareti Spa. Anche in questo caso nel documento contabile comunale è prevista nella parte entrate solamente la quota corrispondente al canone di concessione del suddetto servizio;

* delle rette di asilo nido in quanto anche esse in carico all'Ente gestore "Scuola equiparata dell'Infanzia E. Mosna" di Aldeno a cui è stato affidato in concessione il servizio.

Sulla base di quanto sopra esposto, si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le esclusioni sopra riportate, sono state individuate alcune risorse d'incerta riscossione e segnatamente:

- a) le entrate ICI/IMUP/IMIS derivanti da attività di accertamento e liquidazione dell'imposta (entrata tributaria non accertata per cassa);
- b) le entrate per rimborso delle rette di ricovero presso case di cura;
- c) le entrate per fitti attivi;
- d) le entrate da sanzioni amministrative e da sanzioni del codice della strada;
- e) proventi dal taglio ordinario di boschi e prati;
- f) rimborso spese per contratti di comodato presso co-residenza.

Le attività di controllo e accertamento continueranno anche nel triennio in oggetto.

2. Calcolare, per ciascun risorsa, la media aritmetica (media semplice sui totali).

La scelta della media aritmetica è stata effettuata in considerazione della particolare tipologia di entrata oggetto del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ritenendo moderatamente basso il rischio di mancato introito. Tutti i dati necessari al calcolo delle quote di accantonamento sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Nell'allegato al bilancio relativo al FCDE sono riportate le somme accantonate a bilancio per il triennio 2026/2028. Per quanto riguarda la quantificazione del fondo per il 2026 si riporta lo schema seguente, precisando che si è adottato il metodo della media semplice (aritmetica) sui totali:

		% media di inesigibilità	ACC.TO FCDE OBBLIGATORIO	ACC.TO FCDE EFFETTIVO
1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	3,56%	356,00	10.000,00
2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	0,00%	0,00	0,00
3	CANONE UNICO PATRIMONIALE - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P. E IMP. PUBBL.)	0,00%	0,00	0,00
4	FITTI ATTIVI DI FONDI	80%	11.360,00	14.200,00
5	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	0,00%	0,00	0,00

6	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	0,00%	0,00	0,00
7	PROVENTO DAL TAGLIO DEI PRATI IN LOC. VALSTORNADA	0,00%	0,00	0,00
8	RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI DI COMODATO LOCALI PRESSO CO-RESIDENZA	0,00%	0,00	0,00
9	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO PRESSO CASE DI CURA	0,00%	0,00	0,00

Occorre qui precisare che se le percentuali di incasso riferite alle entrate, ad esclusione della voce al punto 4, sono del 100% senza costituire per il momento fonte di preoccupazione per la loro esigibilità anche per gli esercizi futuri, non altrettanto si può affermare per le risorse di cui alla voce 4.

Infatti, nel quadriennio 2015-2018, si sono riscontrate delle difficoltà nella riscossione di un canone di locazione nei confronti di un gestore telefonico, cui risultava locato sino al maggio 2019 un terreno ove si trova installata una antenna radiomobile. Il venir meno del contratto di locazione citato non fa venir meno da parte dell'Amministrazione comunale l'intenzione, **in via del tutto prudentiale**, ad accantonare per il corrente esercizio finanziario al Fondo crediti di dubbia esigibilità una quota corrispondente **all'intero canone annuale dovuto dal locatore con il vecchio contratto di locazione**. Tale accantonamento viene altresì confermato, sempre in via del tutto prudentiale, anche per gli esercizi successivi.

Inoltre viene accantonato al Fondo crediti di dubbia esigibilità la previsione relativa all'attività di accertamento delle entrate ICI/IMUP/IMIS.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause per le quali vi sia un fondato motivo di soccombenza.

2. Fondi di riserva

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.lgs. 267/2000 e cioè non inferiore allo 0,30% né superiore al 2% delle spese correnti iscritte a bilancio.

Per il 2026 il Fondo di riserva è pari ad Euro 11.300,00 pari ad un importo pienamente rientrante nei limiti previsti dall'art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali. Per il 2027 ammonta ad € 9.800,00 e per il 2027 ammonta ad € 9.950,00.

Per il 2026 il Fondo di riserva di cassa è pari ad Euro 500.000,00 e rientra anch'esso nei limiti previsti dall'art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali (0,2% delle spese finali).

3. Fondo indennità di fine mandato

L'articolo 68-ter del Codice degli Enti Locali (L.R. 2 del 03.05.2018) prevede che, a decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci dei comuni della regione è attribuita, a fine mandato, un'integrazione dell'indennità di carica pari all'importo di un'indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato. Per periodi inferiori all'anno l'indennità mensile è proporzionalmente ridotta. L'integrazione spetta:

- solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, salvo i casi di fusione, e va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato;
- solo ai sindaci che svolgono l'incarico a tempo pieno, anche nei comuni fino a 10.000 abitanti, nella misura stabilita dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3.

Il principio contabile Allegato 4/2 - 5.2 lettera i) considera tale indennità una spesa potenziale dell'ente e ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione un apposito accantonamento. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Per il 2026-2027-2028 il Fondo indennità di fine mandato è annualmente pari ad Euro 3.800,00.

4. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2026/2028 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2025; al momento quindi non si dispone del dato definitivo dell'avanzo di amministrazione del 2025 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2026-2028 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati gli accantonamenti ed i vincoli derivanti dalla precedente gestione. Si rinvia alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione posta all'inizio della presente nota integrativa.

7. ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

In ottemperanza a quanto previsto al punto 9.11 del Principio contabile applicato della programmazione, si riportano di seguito:

- tabella con l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (lett. i) del p.to 9.11) al 31.12.2020;
- elenco dei propri enti ed organismi strumentali (lett. h) del p.to 9.11).

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Link di pubblicazione dei bilanci
0138962028	Azienda Speciale per l'Igiene ambientale (in sigla ASIA)	1992	3,6	SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI.	https://www.asia.tn.it/Amministrazione-Transparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1996	0,51	PRODUZIONE DI SERVIZI AI SOCI-SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	https://www.comunitrentini.it/Arree-e-Uffici/Amministrazione-Controlli-di-Gestione/Dati-di-bilancio/Bilanci
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1983	0,014	PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO TARENTINO	https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio
2002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2006	0,0297	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	http://www.trentinoriscossioni.pa.it/porta/server.pt/communitv/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	2009	0,00123	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	https://www.gruppodolomitienergia.it/content/dati-di-bilancio
01850080225	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE VALLE DEI LAGHI SCARL	2003	1,01	SVILUPPO ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA	https://www.discovertrento.it/
02084830229	TRENTINO TRASPORTI SPA	2024	0,00043	PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E STRUTTURE E NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI IN TEMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	https://www.trentinotrasporti.it/societa-transparente/bilanci/bilancio
02798920225	C.E.R. VALLAGARINA SOC. COOP	2025	n.d.	CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE, ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA	https://www.ftcoop.it/MC2/PUBBLIC/TRANSPARENZA

Alla data odierna non risulta l'esistenza di enti controllati dal Comune stesso.

8. GARANZIE PRESTATE AD ALTRI ENTI

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione in corso, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. f) del principio applicato della programmazione, richiede un elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

A tal fine si precisa che il Comune di Aldeno non ha in essere, alla data odierna, alcuna garanzia a favore di altri.

9. STRUMENTI DERIVATI

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione in corso, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. g) del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Anche a tal fine si precisa che alla data odierna il Comune di Aldeno non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

10. ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI ALDENO E DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

- COMUNE DI ALDENO

Sito internet: <http://www.comune.aldeno.tn.it>

Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione:

<http://www.comune.aldeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo>

11. VARIE:

- delibera su quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie: non si applica a codesto Ente l'art. 172 lett. B) del TUEL, secondo l'art. 51, c. 1, lett. D) della L.P. n. 18/2015;



Comune di Aldeno

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Ente :

Comune di Aldeno

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1.20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0.60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------